



COMUNE DI MONTELABBATE
Provincia di Pesaro e Urbino

ORDINANZA DEL SINDACO
N. 4 DEL 29/01/2021

OGGETTO: ORDINANZA PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ABBANDONATI SU AREA DI PROPRIETÀ PRIVATA IN VIA CALAMONE LOC. APSELLA DI MONTELABBATE – Ditta proprietaria: SOCIETA' AGRICOLA ALESSI S.S. – Area catastalmente distinta al Foglio 15 mappale 21

VISTO il D.Lgs. 03 aprile 2006 nr. 152 e successive modifiche ed integrazioni, che adegua alle direttive europee la disciplina nazionale per la gestione dei rifiuti, ed in particolare la parte IV – Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;

VISTO, in particolare, l'art. 192 del suddetto decreto che impone il divieto generale di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo o nel suolo, nonché l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali o sotterranee, e prevede, in caso di violazione del divieto, che si disponga con ordinanza la rimozione, l'avvio al recupero o lo smaltimento dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi;

VISTA la nota dell'ASUR Area Vasta 1 - Dipartimento di Prevenzione UOC Igiene e Sanità Pubblica Ambiente e Salute, pervenuta il 25/01/2021, prot. 1054, con la quale si richiede l'adozione dei provvedimenti amministrativi di competenza;

DATO ATTO che dalla nota suddetta si evince che:

- L'area interessata dall'abbandono di rifiuti è sita in Via Calamone - località Apsella di Montelabbate;
- Nell'area risulta depositato materiale vario che a seguito di campionamento svolto da sopralluogo ASUR (rif. Verbale campionamento 01/21) e successivo rapporto di prova dell'ARPAM di Pesaro (rif. prot. Asur n. 6030. del 22/01/2021) è stato confermato che nel materiale suddetto vi è la presenza di fibre aventi la morfologia tipica delle fibre di amianto di tipo Crisotilo, Crocidolite e quindi classificati come rifiuti pericolosi;
- L'area risulta di proprietà della ditta "SOCIETA' AGRICOLA ALESSI S.S." con sede legale a Vallefoglia (PU) in Via Nilde Iotti n. 33;

CONSIDERATO che l'art. 192 del D.Lgs. 152/2006 prevede, in caso di violazione dei divieti nello stesso riportati, che il soggetto responsabile "è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo";

RITENUTO opportuno adottare specifico provvedimento per la rimozione, l'avvio a recupero, smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi;

RITENUTO che la competenza all'adozione del presente atto spetti al Sindaco, ai sensi dell'art. 192, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, come confermato dal Consiglio di Stato con sentenza n. 58 del 11/01/2016;

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006, art. 192;

VISTA la Legge 07/08/1990, n. 241;

VISTA la L.R. n. 24/2009;

VISTA la normativa che regola la materia

ORDINA

Per le motivazioni e relativamente al rapporto di violazione di cui in premessa,

1) Ai Sig.ri VALERI VERIS e ALESSI MAURIZIA, in qualità di soci amministratori della ditta SOCIETA' AGRICOLA ALESSI S.S., con sede in Vallefoglia (PU) in Via Nilde lotti n. 33, di **provvedere con la massima urgenza e comunque entro e non oltre 90 giorni dalla data di notifica della presente ordinanza**;

- a) alla rimozione e allo smaltimento, a spese della ditta suddetta dei rifiuti abbandonati nell'area distinta catastalmente al Foglio n. 15 particella 21, sita in via Calamone (coordinate geografiche 43°50'04.9"N 12°45'13.5"E);
- b) a ripristinare lo stato dei luoghi;
- c) a porre in essere le misure necessarie per impedire l'accesso e l'abbandono incontrollato dei rifiuti;
- d) a comunicare all'Asur - Dipartimento di Prevenzione (areavasta1.asur@emarche.it) ed al Comune per conoscenza 1) il nominativo della ditta incaricata 2) la data di inizio lavori e 3) presentazione del relativo Formulario Identificativo Rifiuti (FIR), al fine di consentire l'effettuazione delle opportune verifiche da parte dei competenti organi di controllo;

L'esecuzione dell'intervento di rimozione dei rifiuti dovrà essere eseguito da ditte qualificate ed in possesso dei requisiti per la corretta rimozione e successivo smaltimento dei rifiuti stessi, nelle modalità previste dalla normativa vigente.

DISPONE

- Che gli Agenti della Polizia Locale sono incaricati di fare osservare la presente ordinanza;
- Che la presente ordinanza venga notificata ai Sig.ri VALERI VERIS e ALESSI MAURIZIA, presso la sede della ditta di cui sono titolari sita in Vallefoglia (PU) in Via Nilde lotti n. 33;
- Che la presente ordinanza venga trasmessa per conoscenza:
 - Al Comando di Polizia Locale di Montelabbate;
 - All'A.R.P.A.M. - Dipartimento di Pesaro - Servizio Rifiuti/Suolo;
 - All'ASUR Area Vasta n. 1 di Pesaro – Dipartimento di Prevenzione;
- Che la presente ordinanza venga resa nota mediante avviso sul [sito internet del Comune di Montelabbate](#) e pubblicata sul relativo [Albo pretorio](#);

DEMANDA

- al Corpo di Polizia Locale di effettuare la verifica della corretta esecuzione della rimozione dei rifiuti alla scadenza assegnata e, in caso di inadempimento, di dare disposizioni per l'effettuazione della rimozione d'ufficio;
- E' fatto obbligo a chiunque spetti, osservare e fare osservare la presente ordinanza.

AVVERTE

Che contro la presente ordinanza l'interessato può presentare ricorso entro 60 gg dalla stessa notifica del provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e segg. della L. 6/12/71 n. 1034; in via alternativa entro 120 gg al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e segg. 24/11/71 n 1199.

IL SINDACO
Cinzia Ferri

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Montelabbate, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005